

COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2012 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 44 del 28/06/2013 – testo modificato con Delibera di C.C. n.15 del 31/03/2014 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 24 del 18/05/2015 - – testo modificato con Delibera di C.C. n.24 del 29/03/2017 – testo modificato con Delibera di C.C. n. 1 del 29/01/2018 - testo modificato con Delibera di C.C. n. 73 del 29/11/2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 6bis - Responsabile del pagamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi di dichiarazione
- Art. 8 – Interventi da finanziare
- Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 10 – Sanzioni e interessi
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art .12 - Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs.23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del DL. 24 aprile 2017 n. 50, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cattolica, alloggiano nelle strutture

ricettive di cui all'art. 2.

2. I soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1 provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cattolica.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) abrogato;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, per il periodo che va dal giorno prima del ricovero al giorno dopo le dimissioni del degente; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, ai soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - c-bis) i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per il giorno precedente ed il giorno successivo al ricovero; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, ai soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1, di apposita autocertificazione attestante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati, di non meno di 20 persone, da enti pubblici o organizzazioni sindacali riconosciute, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati sia al gestore della struttura ricettiva che all'ufficio tributi, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici o organizzazioni sindacali riconosciute;
 - d-bis) i gruppi organizzati dalle AUSL, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio; l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, sia ai soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1 che all'ufficio tributi, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte delle AUSL;
 - e) i soggetti con invalidità al 100%;
 - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni venti partecipanti;
 - l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - m) i partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dal Comune o da questo patrocinate purché organizzate da Associazioni Sportive Dilettantistiche o senza scopo di lucro, limitatamente al periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio, con presentazione preventiva, da parte dell'organizzazione, sia ai soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1 che all'ufficio tributi, dell'elenco degli aventi diritto.
2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), e g), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle

caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente rapporto valore economico/prezzo del soggiorno.

1 bis. (abrogato)

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1 sono tenuti ad informare i propri ospiti, in appositi spazi nella struttura così come nella homepage del sito web, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1, **che ne rilasciano quietanza.**

3. I soggetti di cui al successivo art.6-bis comma 1 effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il sedicesimo giorno successivo alla ~~dalla~~ fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

~~a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;~~

a) tramite il sistema pagoPA;

~~b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;~~

c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);

d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 6 bis Responsabile del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2 comma 3, il proprietario di immobili dati in locazione breve ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 50/17, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici, questi ultimi due solo qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 50/17, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

1 bis. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.

2. abrogato

3. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt.9 e 10 del presente Regolamento, in caso di mancato rispetto degli adempimenti a cui sono obbligati.

Art. 7 Obblighi di dichiarazione

1. (Abrogato)

2. (Abrogato)

3. I soggetti di cui all'art.6-bis comma 1 devono presentare la dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è

verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità di cui all'art.180, commi 3 e 4, D.L. n.34/2020.

4.(Abrogato)

5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi dichiarativi di cui al precedente comma 3 sono riferiti esclusivamente al periodo di apertura dichiarato al Comune.

6. Nel caso un soggetto sia responsabile del pagamento per più strutture ricettive, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

6 bis. I soggetti di cui all'art.6-bis comma 1 sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione trimestrale, esclusivamente in via telematica, entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento in cui si è verificato il presupposto impositivo, mediante il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune, dichiarando le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art.4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. Si applicano i commi 5 e 6.

6 ter. In seguito all'inserimento e all'invio della dichiarazione trimestrale, il sistema informativo genera il bollettino pago PA per il versamento dell'imposta del relativo periodo.

7. (Abrogato)

8. I soggetti di cui all'art.6-bis comma 1 sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. La volontà dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare gli interventi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

2. In particolare, tali entrate saranno impiegate per finanziare, in tutto o in parte, le seguenti voci di spesa del bilancio comunale:

a) Interventi in materia di turismo;

b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale.

3. In proposito, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una nota informativa sugli interventi finanziati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:

a) invitare i soggetti passivi ed i soggetti di cui all'art.6-bis comma 1 ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;

b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006.

5. Per la violazione delle norme di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), si applica l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10
Sanzioni e interessi

1. Le violazioni del presente regolamento, diverse da quelle di cui all'art.9, comma 3, lettere a) e b), sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni dell'art.180, commi 3 e 4, D.L. n.34 del 2020.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento, si applicano gli interessi nella misura di cui all'art.1, comma 165, L.27 dicembre 2006, n.296.
- 3 bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva si applica l'art.15 del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Cattolica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29.3.2019 e successive modificazioni.

Art. 12
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai soggetti di cui all'art.6-bis comma 1, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art.10, comma 3.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Art. 13
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art.6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia.